

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

La competenza internazionale spetta ai tribunali o ad altri organi bulgari se l'attore o il richiedente è un cittadino bulgaro o è una persona giuridica registrata nella Repubblica di Bulgaria (articolo 4, punto 1, trattino 2 del codice di diritto privato internazionale).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

L'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività per una decisione giudiziaria o un altro atto emessi in un altro Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata al tribunale provinciale (окръжни съд- okražni sad) (articolo 623, punto 1 del codice di procedura civile).

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

Il provvedimento può essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello di Sofia (articolo 623, punto 6 del codice di procedura civile, trattino 1).

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

La decisione della Corte d'appello di Sofia può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema di Cassazione 623, punto 6 del codice di procedura civile, trattino 2).

Ultimo aggiornamento: 18/06/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.